



Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 04/04/2024

Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale

Circolare n. 55

E, per conoscenza,

Al Commissario straordinario
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali

Allegati n.1

OGGETTO: **Lavoratori marittimi. Prestazioni a tutela dello stato di malattia. Criteri di calcolo e armonizzazione dei flussi di processo. Dismissione del servizio web "Comunicazione dei flussi retributivi"**

SOMMARIO: *Con la presente circolare si forniscono istruzioni sulla retribuzione media globale giornaliera da considerare ai fini del calcolo delle indennità previste per le prestazioni a tutela dello stato di malattia per i lavoratori marittimi e si illustra il relativo flusso di processo.*

INDICE

1. *Premessa*
2. *Quadro normativo*
3. *Criteri per la determinazione della misura della prestazione di malattia*
4. *Flusso di processo*

1. Premessa

L'articolo 1, comma 156, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" [\[1\]](#), (di seguito, legge di Bilancio 2024), in ordine alle modalità di calcolo e all'ammontare dell'indennità giornaliera di malattia in favore della gente di mare, novellando gli articoli 6 e 10 del Regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1938, n. 831, ha previsto che, per gli eventi di malattia insorti dal 1° gennaio 2024, nei casi in cui la malattia impedisca totalmente e di fatto all'assicurato di attendere al lavoro ai sensi del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244, l'indennità giornaliera sia pari al 60 per cento della retribuzione, e ha disposto, con riferimento alla base di calcolo, che la medesima indennità venga determinata sulla retribuzione media globale giornaliera percepita dal lavoratore nel mese precedente a quello in cui si è verificato l'evento morboso.

Facendo seguito a quanto anticipato con il messaggio n. 157 del 12 gennaio 2024, con la presente circolare si forniscono ulteriori istruzioni sulla determinazione della retribuzione media globale giornaliera da considerare ai fini del calcolo delle indennità previste per le prestazioni in argomento.

2. Quadro normativo

Nell'ambito dei trattamenti economici a tutela dello stato di malattia per la specifica categoria dei lavoratori marittimi, relativamente all'indennità per l'inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale e all'indennità per l'inabilità temporanea assoluta per malattia complementare - previste rispettivamente agli articoli 6 e 7 del R.D.L. n. 1918/1937 - viene presa a riferimento la retribuzione determinata ai sensi dell'articolo 10 del medesimo R.D.L. n. 1918/1937, come novellato dalla citata legge di Bilancio 2024.

3. Criteri per la determinazione della misura della prestazione di malattia

In merito alla retribuzione media globale giornaliera (RMGG), utile al calcolo delle prestazioni di malattia per la generalità dei lavoratori dipendenti, va preliminarmente considerato quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, che, in sede di unificazione della base imponibile fiscale e previdenziale, ha sostituito l'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni.

Tale novella legislativa ha fissato il principio secondo cui l'assoggettamento al prelievo contributivo dei redditi da lavoro dipendente avviene sulla medesima base imponibile determinata ai fini fiscali [\[2\]](#), salvo alcune specifiche deroghe dettate dalla diversa natura del prelievo o ispirate da considerazioni d'ordine generale in materia di politica previdenziale.

Tanto premesso, è opportuno altresì evidenziare che per la determinazione della retribuzione media globale giornaliera occorre tenere conto dei principi generali previsti in materia di prestazione economica di malattia, secondo cui tale prestazione è per sua natura compensativa della perdita di guadagno; conseguentemente, non devono essere considerate, anche se assoggettate a prelievo contributivo, tutte le componenti retributive monetizzate che non

vengono meno per effetto dell'evento di malattia sulla base della contrattazione di riferimento[3] e che, pertanto, vengono corrisposte integralmente dal datore di lavoro. Fanno, altresì, eccezione[4] - nel senso che devono essere escluse dal calcolo della RMGG, seppure assoggettate a contribuzione - l'indennità sostitutiva del preavviso e le somme corrisposte dal datore di lavoro a integrazione dell'indennità giornaliera di malattia.

Gli emolumenti a carattere ricorrente, non facenti parte della retribuzione corrente mensile, vanno considerati determinando il rateo mensile lordo.

Per quanto concerne l'individuazione della retribuzione media giornaliera utile al fine del pagamento delle indennità di malattia fondamentale e complementare, il novellato articolo 10 del R.D.L. n. 1918/1937, prevede che, per gli eventi di malattia insorti dal 1° gennaio 2024, l'indennità è calcolata sulla base della retribuzione media globale giornaliera (RMGG) percepita dall'assicurato nel mese immediatamente precedente a quello in cui si è verificato l'evento di malattia o, per gli eventi insorti nei primi trenta giorni dall'inizio del rapporto di lavoro, sulla base della retribuzione percepita nel periodo di riferimento e in rapporto al numero di giorni retribuiti.

Per la categoria dei lavoratori dipendenti dai datori di lavoro del settore della pesca di cui alla legge 26 luglio 1984, n. 413 (aventi diritto alle tutele specifiche ove in possesso dei requisiti contributivi descritti con la circolare n. 179 del 23 dicembre 2013), per i quali sono stabiliti salari medi o convenzionali, l'indennità di malattia continua a essere calcolata in misura percentuale sulla retribuzione media giornaliera stabilita per la categoria di appartenenza del lavoratore[5].

Nell'intento di armonizzazione della novella legislativa in esame, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, anche ai fini del calcolo dell'indennità per l'inabilità temporanea da malattia per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro (C.R.L.), la retribuzione di riferimento è determinata in applicazione di tutti i criteri sopra illustrati.

Per ulteriori chiarimenti si rinvia all'Allegato n. 1.

4. Flusso di processo

Ai fini della determinazione della RMGG, costituente base di calcolo delle indennità di malattia per la generalità dei lavoratori dipendenti, sono state fornite istruzioni operative con la circolare n. 94 del 22 luglio 2009, paragrafo 3, lettera A), cui si fa rinvio.

In particolare, nella citata circolare viene precisato che la determinazione della base di calcolo per la liquidazione in modalità diretta delle prestazioni di malattia avviene utilizzando i valori contenuti nell'elemento "retribuzione teorica" e nel "numero mensilità" annue del flusso Uniemens, secondo le indicazioni fornite dall'Istituto per la valorizzazione dei suddetti elementi.

Al riguardo, si ricorda che per "retribuzione teorica" si intende la retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito (adeguata al minimale contributivo, ove inferiore), qualora non fossero intervenuti eventi tutelati o non tutelati, a esclusione delle voci espressamente previste nelle suddette indicazioni per i flussi Uniemens.

In un'ottica di armonizzazione, fermo restando quanto sopra illustrato con riferimento alla determinazione della base di calcolo, le procedure di gestione sono in corso di aggiornamento per l'automatico inserimento della "retribuzione teorica" esposta nei flussi Uniemens.

Al termine dell'aggiornamento, si avrà la determinazione in automatico del valore della RMGG, con conseguente calcolo della percentuale di legge per l'erogazione della prestazione, in coerenza con le informazioni presenti nel flusso Uniemens[6].

Considerato che, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 413/1984, le imprese armatoriali e della pesca possono assolvere agli obblighi contributivi mensili entro 60 giorni dalla scadenza del mese cui i contributi si riferiscono e che, in tale termine, vanno inoltre trasmessi i flussi Uniemens, a tutela dei lavoratori interessati, la prestazione di malattia è liquidata provvisoriamente e in automatico sulla base dell'ultima "retribuzione teorica" disponibile nel flusso Uniemens per lo specifico rapporto di lavoro.

In assenza di flussi Uniemens, le Strutture territoriali devono, invece, provvedere alla liquidazione provvisoria delle prestazioni dovute sulla base dei minimi contrattuali di categoria.

A seguito della ricezione del flusso Uniemens del mese di competenza, la prestazione viene ricalcolata automaticamente in via definitiva, senza ulteriori adempimenti da parte degli interessati.

Viene conseguentemente meno, per i datori di lavoro interessati, l'obbligo di trasmissione dei dati retributivi con l'apposito applicativo finora in uso "Comunicazione dei flussi retributivi", fermo restando che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 413/1984, le imprese armatoriali e della pesca possono assolvere agli obblighi contributivi mensili entro 60 giorni dalla scadenza del mese cui i contributi si riferiscono.

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi

[1] Cfr. la circolare n. 4 del 5 gennaio 2024.

[2] Ai sensi di quanto previsto dal primo periodo dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni (Testo Unico delle Imposte sui Redditi - T.U.I.R.), *"il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro"*.

Ne consegue che la retribuzione che il datore di lavoro è tenuto a dichiarare è quella declinata dall'articolo 6 del D.lgs n. 314/1997.

[3] Cfr. la circolare n. 93 del 9 maggio 1988.

[4] Cfr. la circolare n. 134368/A.G.O.14 del 28 gennaio 1981.

[5] Cfr. le circolari n. 134368/1981 e n. 179/2013.

[6] Nelle more dell'adeguamento procedurale, restano valide le istruzioni fornite con il messaggio n. 157/2024.